

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1965

Istituzione di una Cassa di credito teatrale

ONOREVOLI SENATORI. — Vi sarà certo noto che uno dei motivi di maggiore disagio per il settore teatrale è costituito dalla mancanza di un organismo che assicuri agli operatori, in tempo e misura utili, quelle agevolazioni creditizie che vanno dimostrandosi sempre più necessarie al regolare, sereno e dignitoso svolgersi delle manifestazioni.

Quello del teatro, sia lirico che drammatico, è, per cause a tutti note, un settore economicamente depresso che, pertanto, occorre assistere nei modi più efficaci, in considerazione della sua importanza artistica, culturale e sociale. Più spesso di quanto non si creda si verifica che gli operatori, dopo essere stati ammessi alle provvidenze di legge, non si trovino in grado di anticipare gli ingenti capitali occorrenti per la realizzazione delle attività sovvenzionate (le sovvenzioni vengono liquidate solo a manifestazioni effettuate) e si vedano costretti a ricorrere a « finanziatori » privati la cui « discrezione » non vogliamo illustrare in questa sede per il rispetto che le dobbiamo. Ciò, evidentemente, torna a scapito del decoro e del livello delle attività per le quali lo Stato compie sacrifici non lievi, in quanto vengono loro sottratti, in misura sempre più copiosa, dei mezzi preziosi, ad esclusivo pro-

fitto di speculatori per i quali il teatro è soltanto un comodo e facile terreno da sfruttare.

Poichè non si può pensare di affidare il compito di organizzare le attività teatrali nella provincia italiana ed all'estero solo a quei pochissimi operatori qualificati che dispongono della necessaria autonomia finanziaria (si incoraggerebbe, in tal modo, la formazione di monopoli e si priverebbe la quasi totalità degli operatori di ogni possibilità di lavoro), occorre rimediare creando un sistema di assistenza creditizia a favore degli operatori teatrali sovvenzionati, scopo che si ripromette, appunto, il presente disegno di legge. Il quale, se approvato, colmerebbe la lacuna lamentata senza, peraltro, costituire per il bilancio il minimo aggravio, dal momento che la « Cassa » in questione opererebbe attraverso mutui da contrarsi sui fondi che il Ministero del turismo e dello spettacolo annualmente eroga a sostegno delle attività liriche, concertistiche e di prosa nella provincia italiana ed all'estero, e che gli oneri derivanti da tali operazioni verrebbero ripartiti tra le imprese sovvenzionate ammesse alle agevolazioni creditizie. Si è creduto opportuno, inoltre, per ovvii motivi d'ordine pratico, appoggiare organizza-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivamente la « Cassa » all'EIST, in quanto questo Ente di diritto pubblico controllato dal Ministero del turismo e dello spettacolo opera in campo teatrale con finalità affini e può recare al buon funzionamento della « Cassa » un prezioso contributo di esperienza.

Non è, infine, da sottovalutare il fatto che, oltre che da impellenti esigenze obiet-

tive, l'istituzione del sistema di cui al presente disegno di legge è sollecitata da motivi di equità: se il settore del cinema dispone di una propria « Sezione speciale di credito » presso la Banca Nazionale del Lavoro, non si vede perchè di analoga assistenza non debba poter fruire anche quello del teatro, per il quale costituisce una necessità assoluta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito presso l'Ente Italiano Scambi Teatrali (EIST) un Ufficio denominato « Cassa di credito teatrale » con il compito di assicurare alle Imprese, Organizzazioni, Cooperative, Compagnie, che operano nel settore del teatro drammatico e musicale in Italia ed all'estero con le sovvenzioni dello Stato, le agevolazioni creditizie indispensabili per il normale svolgimento delle loro attività di preminente interesse artistico, culturale e sociale.

Art. 2.

Per il conseguimento del fine di cui al precedente articolo, la « Cassa » è autorizzata a contrarre, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un mutuo la cui copertura sarà garantita dal Ministero del turismo e dello spettacolo con gli stanziamenti destinati a sostenere le attività del teatro di prosa e lirico nella provincia italiana ed all'estero. L'importo di tale mutuo non potrà superare la metà degli stanziamenti in questione.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della « Cassa » — ivi compresi gli interessi del mutuo — sono a carico delle Imprese, Organizzazioni, Cooperative, Compagnie beneficiarie, commisuratamente all'entità dei crediti ottenuti ed al tempo occorso per la completa estinzione dei debiti contratti con la « Cassa » stessa.

Art. 4.

L'ammontare di ogni operazione di credito effettuata dalla « Cassa » a beneficio di Imprese, Organizzazioni, Cooperative, Compagnie, non potrà in nessun caso superare i

due terzi della sovvenzione statale che la garantisce.

Art. 5.

La « Cassa » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal Direttore generale dello spettacolo, presidente; dall'Ispettore generale per il teatro, da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni professionali e sindacali interessate, membri; e dal Direttore dell'EIST, segretario.

Art. 6.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo è incaricato di attuare, sentito il Ministero del tesoro, quanto è disposto nella presente legge, previa elaborazione, entro un mese dall'entrata in vigore della stessa, di apposito regolamento.